

COMMISSIONE IX:  
LAVORI PUBBLICI

CII.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDICE	PAG.	PAG.	
	PAG.		
<b>Congedi:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	1267		
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	1267		
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>			
COMANDINI ed altri: Norme aggiuntive al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, per quanto concerne la decadenza degli assegnatari (1711)	1268		
PRESIDENTE . . . . .	1268, 1269, 1272		
DE CAPUA, <i>Relatore</i> . . . . .	1268, 1271		
COMANDINI . . . . .	1269, 1271, 1272		
BERLINGUER . . . . .	1270, 1271		
AZIMONTI . . . . .	1271		
ALESSANDRINI . . . . .	1271		
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione ed approvazione):</b>			
GIOIA: Autorizzazione della spesa di lire 2 miliardi e 100 milioni a titolo di ulteriore contributo statale per il completamento dei lavori per la costruzione dell'aeroporto civile di Palermo-Punta Raisi. (4237)	1273		
PRESIDENTE . . . . .	1273, 1274		
ALESSANDRINI, <i>Relatore</i> . . . . .	1273, 1274		
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	1273		
		<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>	
		GOTELLI ANGELA ed altri: Costituzione di garanzie reali su autostrade in regime di concessione (4191);	
		Senatore OTTOLENGHI ed altri: Costituzione di garanzie reali su autostrade in regime di concessione. (4376) . . . . .	
		1274	
		PRESIDENTE . . . . .	
		1274, 1275	
		BUZZETTI . . . . .	
		1274	
		AMENDOLA PIETRO . . . . .	
		1275	
		CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	
		1275	
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	
		1275	
		<hr style="border: 1px solid black;"/>	
		<b>La seduta comincia alle 10,10.</b>	
		CIBOTTO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
		(È approvato).	
		<b>Congedi.</b>	
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Sanfilippo e Terragni.	
		<b>Comunicazione del Presidente.</b>	
		PRESIDENTE. Comunico che i deputati Berlinguer e Comandini sostituiscono, per la seduta odierna, rispettivamente i deputati Borghese e Pigni.	

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Comandini ed altri: Norme aggiuntive al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, per quanto concerne la decadenza degli assegnatari (1711).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Comandini, Amadei, Pinna e Greppi: « Norme aggiuntive al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, numero 1165, per quanto concerne la decadenza degli assegnatari ».

Il Relatore, onorevole De Capua ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE CAPUA, *Relatore*. Onorevoli colleghi! La proposta di legge degli onorevoli Comandini ed altri, porta al nostro esame l'articolo 98 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica.

Gli alloggi di cui a questa legge vengono assegnati, come gli onorevoli colleghi sanno, agli aspiranti dopo che i consigli di amministrazione abbiano proceduto a due atti fondamentali: i verbali di consegna dell'appartamento e i verbali di assegnazione, di cui al secondo comma dell'articolo 98.

Con il verbale di consegna si specifica che il socio diventa titolare della cooperativa e dell'appartamento. È logico che le conseguenze giuridiche fra consiglio di amministrazione e cooperativa e singolo socio, scaturiscano proprio da questo verbale di consegna, che dovrebbe avvenire entro trenta giorni sotto la pena della decadenza. Nel testo unico, cioè, è detto che si fa obbligo al socio di occupare l'alloggio assegnatogli entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, sotto pena di decadenza dell'assegnazione.

La legge, in effetti — e qui è la giusta osservazione degli onorevoli colleghi proponenti della proposta di legge oggi al nostro esame — la legge, dicevo, non parla di assegnazione ai consigli di amministrazione di questo compito specifico di acclarare il termine perentorio della decadenza. Lo scopo del provvedimento è quindi quello di far menzione, nella legge, che i consigli di amministrazione devono, al momento in cui viene fatto il verbale di consegna, notificare al socio assegnatario il termine di decadenza stabilito dalla legge.

In effetti, bisogna correggere tale concetto, nel senso di chiarirlo meglio, dando mandato

al consiglio di amministrazione della cooperativa edilizia affinché, con dichiarazione apposita, ovvero nello stesso verbale di consegna, sia tenuto a sancire il suddetto obbligo, che cioè l'aspirante socio, divenuto socio effettivo, dovrà entrare in possesso dell'alloggio stesso entro i trenta giorni di cui si è parlato, pena la decadenza dell'assegnazione stessa.

A tal proposito, i proponenti del provvedimento in discussione citano il disposto dell'articolo 1341 del Codice civile, al quale si collega il concetto della obbligatorietà della dichiarazione di decadenza in questione, nel senso che le decadenze stesse non possono aver luogo se non sono espressamente dichiarate e sottoscritte.

Se dovessi esprimere un parere personale e completo sulla proposta di legge di cui sto svolgendo la relazione, dovrei dire che è giusto accogliere la richiesta dei colleghi proponenti, almeno per la parte sostanziale, sancita nel primo comma dell'articolo 1.

Però, dove sono perplesso, onorevoli colleghi, è riguardo al secondo comma dell'articolo 1, laddove è detto che il termine di decadenza decorre dopo che si è estrinsecata la comunicazione da parte dei consigli di amministrazione.

A questo punto vorrei osservare che, a mio modesto parere, si lascia alla esclusiva facoltà del suddetto consiglio di amministrazione la decorrenza del termine stesso. E ciò non mi pare sia molto giusto, in quanto che da un eccesso, che si vorrebbe evitare, si cade nell'eccesso opposto, che si deve pure evitare, potendosi verificare la possibilità, nel caso di consigli amministrativi negligenti, che non scada mai il suddetto termine di decadenza.

Per tali motivi, il secondo comma di tale articolo riterrei di poterlo accettare qualora, però, gli onorevoli proponenti completassero la dizione con un apposito emendamento.

Io stesso mi riservo, in sede di esame dell'articolo, di presentare un piccolo emendamento, che serva da completamento al suddetto articolo 1.

Non posso, invece, concordare sulla richiesta dei proponenti del provvedimento in esame, per quanto si riferisce all'articolo 2, nel senso più assoluto.

Infatti, pur ammettendo il lodevole proposito dei citati proponenti di appianare contrasti tra i consigli di amministrazione e gli eventuali soci assegnatari di appartamenti, coi quali è tuttora in corso un rapporto di litigiosità, temo, però, che, dando efficacia

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

retroattiva alla presente proposta di legge, tali rapporti di litigiosità si accrescerebbero, aumenterebbero, poiché aspiranti soci, che hanno visto definitivamente preclusa la loro possibilità di ottenere l'assegnazione di un appartamento, potrebbero pregiudicare coloro che sono subentrati al loro posto, pur rispettando le disposizioni in vigore in materia.

Mi spiego meglio con un esempio: se, a causa di mancata diligenza da parte del consiglio di amministrazione, o da parte del socio assegnatario, c'è stato un rapporto di litigiosità, — per il quale un aspirante socio, al quale l'appartamento non spettava ancora, si è visto pronunciato il suo diritto di occupare l'alloggio già assegnato ad altri in precedenza, ma verso il quale ultimo socio è scattato il termine di decadenza, previsto dalla legge in vigore, — la proposta di legge in discussione riaprirebbe tale conflitto.

Per tali motivi, al relatore non sembra che si possa dare efficacia retroattiva al presente provvedimento.

Concludendo, ringrazio l'onorevole Comandini per aver accertato il suddetto punto di confusione nel testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, e lo prego, insieme agli altri proponenti, di accontentarsi dell'approvazione della Commissione della sostanza della proposta di legge da essi presentata, riguardo la sistemazione giuridica dei rapporti in questione tra consigli di amministrazione e soci delle cooperative, ritirando la richiesta che il provvedimento in esame abbia efficacia retroattiva. In tal modo vengono rispettati i principi generali del nostro ordinamento giuridico.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**COMANDINI.** Ho ascoltato con molta attenzione la relazione dell'onorevole De Capua e ringrazio per l'interessante esposizione. Desidero però fare delle osservazioni come presentatore e a nome degli altri presentatori della proposta di legge.

Mi pare che siamo tutti d'accordo nel ritenere iniqua l'attuale situazione derivata dal fatto che la legge in vigore, all'articolo 98, non fa obbligo di menzionare specificamente la decadenza. Situazione iniqua, dicevo, perché l'assegnatario, per un complesso di motivi che sono abbastanza evidenti, può essere dichiarato decaduto dal diritto di assegnazione, senza sapere perché e come. È vero che il cittadino, nel caso particolare il cittadino assegnatario, deve conoscere la legge e che la presunzione di ignoranza non lo scusa, ma questa presunzione di conoscenza e presun-

zione di ignoranza della legge deve essere poi valutata sul piano pratico, per quello che è.

È evidente che non si tratta di cambiare la legge togliendo il termine di decadenza. Il termine deve restare, ma deve essere citato, deve essere portato a conoscenza di coloro sui quali può verificarsi il caso che verrà a gravare la sanzione della decadenza.

La modifica da noi proposta all'articolo uno è quindi la riparazione di un'ingiustizia.

L'onorevole Relatore accenna poi a un suo dubbio sul secondo capoverso dell'articolo 1, il quale secondo capoverso, a suo dire, porterebbe il consiglio di amministrazione ad agire un po' discrezionalmente, e questo è da evitare. Sono d'accordo su questa osservazione. Senonché la prima parte dell'articolo porta questa norma precisa: che l'avvertimento che l'inquilino decade se non occupa entro trenta giorni l'appartamento, dev'essere inserito nel verbale di consegna. È vero che abbiamo aggiunto « ovvero su specifico atto distinto e firmato per conoscenza dal socio » ma si potrebbe in qualche modo dare una diversa formulazione anche perché il punto era stato da noi considerato come limitato all'atto della consegna semplicemente per questo: perché fino a questo momento nessuno nei verbali di consegna ha fatto menzione della decadenza. Possiamo quindi arrivare, su questo punto, a una ragionevole intesa.

Il punto più delicato, però, mi sembra quello del secondo comma. Qui, senza entrare, come diciamo nei giuristi, nel campo dell'astratto e senza arrivare all'*apices juris* — io sono un latinista, nonostante tutto — ci sembra di poter dimostrare che si tratta ancora una volta di riparare a una ingiustizia. Ci sono casi a nostra conoscenza, e molti a conoscenza del collega Berlinguer, casi veramente pietosi, di gente che non ha potuto occupare l'appartamento al trentesimo giorno per malattia propria o di un congiunto, perché impossibilitato quindi al trasferimento entro il termine stabilito.

In questi casi si è finora proceduto con un sistema assai discrezionale, lasciato alla interpretazione personale. Si possono lasciare così le cose? Si può lasciare in vita questo procedimento che, spesso, usa due pesi e due misure? Bisogna riparare a tali ingiustizie, approvando una norma restitutoria.

È retroattiva la norma restitutoria dell'articolo 2 del provvedimento in discussione? Onorevoli colleghi, mi rendo perfettamente conto del punto interrogativo che può for-

mulare ognuno di noi, nel considerare tale situazione.

Esiste una dichiarazione di decadenza, già pronunciata dai competenti organi. Come facciamo noi — si può domandare qualcuno — ad eliminarla, quando essa è stata già resa esecutiva? Così facendo, non si viola l'articolo 11 delle disposizioni generali delle leggi e preleggi?

La suddetta considerazione è suggestiva, ma non è fondata su solide basi giuridiche. Infatti, nel nostro ordinamento legislativo la retroattività si ha soltanto quando la nuova norma va ad incidere sostanzialmente su un rapporto giuridico che abbia esaurito tutte le sue conseguenze di fatto. Cioè, per spiegarmi meglio, quando un rapporto giuridico è estinto, quando, cioè, non vi è più nulla che ancora viva di quel determinato rapporto; sicché se una legge vuole incidere su di esso, facendolo nuovamente rivivere, è una legge retroattiva, altrimenti no. In altri termini, la nuova norma è retroattiva quando fa produrre degli effetti ad un rapporto giuridico estinto, che non produceva più alcun effetto vigendo le vecchie norme.

Sono parole facili da comprendere, ma le renderò ancor più facili, citando dei casi che nel nostro ordinamento danno ragione alla tesi che vado sostenendo.

Pensate, per esempio, onorevoli colleghi, alla legislazione vincolistica degli affitti: fin dal 1940, da quando fu istituita, anzi vado ancora più indietro, fin dal 1919-20, quando, al tempo della prima guerra mondiale, furono assunti i vincoli dei contratti locatizi, era stata approvata una legge, la quale, per dei contratti stipulati in base a determinati presupposti, tra cui il consenso delle parti, ha improvvisamente annullato le scadenze contrattuali sostituendole con scadenze legali, anche se, badate bene, era intervenuta una sentenza di sfratto, ma essa non era stata ancora eseguita.

Ora, se fosse retroattivo ed illegittimo il provvedimento che io ed altri colleghi proponiamo all'approvazione della Commissione, sarebbe altrettanto illegittima, a nostro giudizio, dal principio alla fine, tutta la legislazione vincolistica dei contratti, a cominciare da quella relativa alla prima guerra mondiale.

Ultimamente si è arrivati perfino a sancire che, anche quando la sentenza di sfratto, relativa ai locali destinati ad uso diverso di quello della abitazione, sia passata in giudicato, la proroga di tali contratti agisce

ugualmente. Se n'è occupata la Commissione Giustizia circa due settimane fa.

È un caso evidente, e non è il solo, di legge con efficacia anche retroattiva.

Anche in materia di contratti agrari, qualora vi sia stata una sentenza di sfratto, la proroga contrattuale agisce ugualmente, fino ad un certo punto:

Possiamo, in codesta situazione, considerare illegittima la disposizione che vuol sancire la proposta di legge n. 1711, che abbiamo avuto l'onore di presentare alla Commissione? Secondo il mio parere di avvocato, e penso anche di quello dei colleghi, evidentemente no.

Naturalmente dobbiamo renderci conto del fatto che possono sussistere interessi di terzi, che dovranno essere ovviamente tutelati. Però, quando possono sussistere tali interessi di terzi? Essi possono sussistere quando altre persone abbiano occupato l'appartamento — già assegnato — in seguito ad una nuova selezione.

Ora noi abbiamo escluso nell'articolo 2 questo caso perché gli interessi dei terzi siano tutelati. Noi abbiamo detto, all'articolo 2, che l'appartamento deve essere ancora occupato, cioè tuttora occupato. Ecco perché, a nostro avviso, non sussiste nessuna ragione perché si debba respingere l'articolo 2, che è proprio quello che mette il dito sulla piaga. L'articolo 2 è perfettamente legittimo.

BERLINGUER. So che questa legge non era stata portata all'esame della Commissione della quale oggi siamo ospiti come delegati, perché quando era ministro dei lavori pubblici l'onorevole Togni, si parlava di una riforma radicale della legge e si pensava che questa riforma potesse arrivare presto. Viceversa, sono passati gli anni e ancora questa riforma radicale è allo studio.

Ho approfittato di questa lunga attesa per fare qualche inchiesta, qualche indagine e ho potuto constatare che mentre numerosissimi sono i casi, anche di parlamentari, soci di cooperative in cui l'appartamento non è stato occupato che a distanza di molti mesi, e non di trenta giorni, dalla dichiarazione di abitabilità, viceversa sono rari i casi a cui si riferisce questa legge, almeno nell'articolo due.

Perché questo? Perché è evidente che allorché un socio occupa l'appartamento in ritardo, gli altri soci assegnatari non fanno ricriminazioni. Si verificano, quindi i casi di tolleranza di carattere quasi generale. Sicché tutti i casi che dovrebbero essere oggetto dell'articolo due sono veramente rarissimi.

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

E vi è qualcosa di più. Coloro che hanno occupato l'appartamento in ritardo e che si sono trovati di fronte a soci poco comprensivi di avere una dichiarazione, una deliberazione che tendeva a espellerli dall'appartamento occupato, hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato. Ebbene, il Consiglio di Stato ha accantonato questi ricorsi per anni, proprio in attesa di un nuovo regolamento che corrispondesse a ragioni superiori di moralità.

Ma che cosa è accaduto in questi pochi casi? Che il socio ha occupato in ritardo l'appartamento che gli era stato assegnato, che per questo fatto non è sorto nessun diritto di terzi che l'abbiano sostituito, che egli ha continuato a pagare addirittura tutte le spese e continuerà a pagarle: senonché quella deliberazione che era stata presa lo minaccia di sfratto.

Una situazione che è veramente dolorosa e drammatica, perché molte volte l'appartamento non è stato occupato per malattia dello stesso socio.

E tuttavia lo sfratto incombe come un provvedimento irreparabile.

Vorrei anche fare una considerazione che non mi riguarda personalmente, perché io quando fu presentata la proposta di legge dal collega Comandini non la firmai ma naturalmente la condivisi.

Ritengo che, per una considerazione di carattere generale, si debba tener conto anche del fatto che in questo caso sono proprio i giuristi a credere che la situazione potesse risolversi senza nessuna violazione delle norme giuridiche.

Diceva il collega Comandini che nel provvedimento in discussione non si ha una vera e propria retroattività. Egli ha citato altresì delle leggi sul regime vincolistico degli affitti, che hanno stabilito una deroga alla norma generale della non retroattività delle leggi. Ha affermato, infine, che non sono da considerarsi come leggi retroattive quelle che prolungano, invece, l'esercizio di un diritto, anche dopo che sia intervenuta una sentenza passata in giudicato, ma non ancora posta in esecuzione.

L'articolo 2 della presente proposta di legge non tende a parificare la condizione dei soci delle cooperative interessati a quanto è stato già riconosciuto valido in altre leggi, ma soltanto tende a precisare la loro posizione giuridica e di fatto, qualora non sia ancora intervenuta una sentenza definitiva. In tal modo siamo al di fuori di ogni carattere di retroattività, come si può facilmente constatare.

Per esempio, essendoci una controversia in materia in corso, si potrebbe arrivare a tale assurdità: che il Consiglio di Stato, per esempio, dà ragione ai soci ricorrenti: tuttavia non esiste un'apposita disposizione legislativa che porti alla esecuzione favorevole di tale sentenza, pur emessa con il rigoroso e completo rispetto delle norme giuridiche vigenti.

Ora, a tal riguardo, io e il collega Comandini proponiamo un emendamento aggiuntivo, nel senso di aggiungere al termine dell'articolo 2 della proposta di legge in esame, le seguenti parole: « e non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato, o una decisione amministrativa in sede giurisdizionale ».

Pensiamo che col suddetto emendamento la Commissione possa accogliere favorevolmente il provvedimento in esame. Pensiamo altresì che tale emendamento possa conciliare quelle perplessità e chiarire quei dubbi espressi in precedenza da alcuni colleghi.

AZIMONTI. Premesso che sono d'accordo con i proponenti della proposta di legge vorrei sottoporre alla Commissione questa mia considerazione: se non sia, cioè, il caso di aggiornare l'esame del provvedimento a quando sarà riesaminato il testo unico per l'assegnazione di case costruite dallo Stato.

COMANDINI. Ritengo che in linea astratta l'onorevole Azimonti abbia perfettamente ragione. Ma in linea pratica, se noi ritardiamo l'approvazione di queste modifiche, non facciamo che agevolare le condizioni per cui si sono perpetrate quelle ingiustizie che dopo non troverebbero più rimedio. Nel caso nostro poi si tratta di creare semplicemente una norma la quale esegue delle modalità esecutive, quindi non cambia niente nella sostanza della legge.

Per quello che potrà essere oggetto di revisione del testo unico, poi, la cosa non ci troverà certamente dissenzienti. Preghiamo però i colleghi della Commissione di non ritardare ulteriormente l'approvazione di queste modifiche.

ALESSANDRINI. Vorrei chiedere ulteriori chiarimenti per quel che riguarda i diritti che potessero essere sorti in favore di occupanti di fatto di alloggi costruiti da cooperative e rimasti inabitati a seguito della mancata occupazione degli stessi da parte dei soci assegnatari.

BERLINGUER. La norma che noi prevediamo ha come condizione essenziale che il locatario stia nell'appartamento.

DE CAPUA, *Relatore*. Vorrei che fosse meglio precisata la posizione di quei soci occu-

panti che abbiano fatto sorgere e scaturire rapporti di morosità fra occupante stesso e consiglio di amministrazione.

COMANDINI. Trattandosi di semplici inadempienze contrattuali, altre leggi regolano questi rapporti: In ogni modo, non sono contrario all'aggiunta di un emendamento che dica, per esempio: « e sempreché i soci occupanti di fatto non siano incorsi in inadempienze contrattuali ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« I Consigli di amministrazione delle cooperative edilizie, soggette alle norme sull'edilizia popolare ed economica, nel redigere il verbale di consegna di cui all'articolo 98 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, devono espressamente far noto al socio che prende in consegna l'appartamento che egli ha il dovere di occupare l'alloggio entro trenta giorni dalla consegna sotto pena di decadenza dell'assegnazione, o inserendo tale avvertimento nel citato verbale di consegna, ovvero con specifico atto distinto e firmato per conoscenza dal socio.

Il termine di decadenza di cui all'articolo 98 decorre comunque da tale comunicazione ».

Al suddetto articolo è stato presentato dal Relatore, un emendamento aggiuntivo, tendente ad aggiungere alla fine del secondo comma le seguenti parole, immediatamente precedute da una virgola: « alla quale il Consiglio di amministrazione è tenuto a provvedere entro 15 giorni dal verbale di consegna ».

Pongo in votazione l'emendamento che ho testé letto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 1, così come risulta modificato da detto emendamento.

« I Consigli di amministrazione delle cooperative edilizie, soggette alle norme sull'edilizia popolare ed economica, nel redigere il verbale di consegna di cui all'articolo 98 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, devono espressamente far noto al socio che prende in consegna l'appartamento che egli ha il dovere di occupare l'alloggio entro trenta giorni dalla consegna, sotto pena di decadenza dall'assegnazione, o inserendo tale avvertimento nel citato verbale di consegna, ovvero con specifico atto distinto e firmato per conoscenza dal socio.

Il termine di decadenza di cui all'articolo 98 decorre comunque da tale comunicazione, alla quale il Consiglio di amministrazione è tenuto a provvedere entro 15 giorni dal verbale di consegna ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« I provvedimenti di decadenza pronunciati prima dell'entrata in vigore della presente legge nei confronti dei soci che hanno occupato l'alloggio dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 98 del testo unico richiamato nell'articolo precedente, e tuttora lo occupano di fatto, perdono efficacia quando nei verbali di assegnazione e di consegna non sia espressamente detto che la mancata occupazione dell'alloggio entro i trenta giorni dalla data comporta la decadenza dell'assegnazione stessa ».

A tale articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Berlinguer, Comandini e dal Relatore, tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo stesso, le seguenti parole: « e non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato, o una decisione amministrativa in sede giurisdizionale, e sempre che i soci occupanti di fatto non siano incorsi in inadempienze contrattuali ».

Pongo in votazione l'emendamento che ho testé letto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, così come risulta modificato da detto emendamento:

« I provvedimenti di decadenza pronunciati prima dell'entrata in vigore della presente legge nei confronti dei soci che hanno occupato l'alloggio dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 98 del testo unico richiamato nell'articolo precedente, e tuttora lo occupano di fatto, perdono efficacia quando nei verbali di assegnazione e di consegna non sia espressamente detto che la mancata occupazione dell'alloggio entro i trenta giorni dalla data comporta la decadenza dall'assegnazione stessa e non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato o una decisione amministrativa in sede giurisdizionale, e sempreché i soci occupanti di fatto non siano incorsi in inadempienze contrattuali ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Gioia: Autorizzazione della spesa di lire 2 miliardi e cento milioni a titolo di ulteriore contributo statale per il completamento dei lavori per la costruzione dell'aeroporto civile di Palermo-Punta Raisi (4237).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Gioia: « Autorizzazione della spesa di lire due miliardi e cento milioni a titolo di ulteriore contributo statale per il completamento dei lavori per la costruzione dell'aeroporto civile di Palermo-Punta Raisi ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la discussione della proposta di legge, iniziata ieri l'altro, è stata sospesa quando si è giunti all'esame degli articoli, in attesa del prescritto parere della V Commissione Bilancio sulle conseguenze finanziarie del progetto stesso e degli emendamenti proposti dall'onorevole Gagliardi e approvati dalla Commissione nel loro principio base.

Do la parola all'onorevole Alessandrini.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi. Faccio presente che è intervenuto il parere della V Commissione Bilancio, favorevole non soltanto alla proposta di legge presentata dall'onorevole Gioia, ma anche agli emendamenti proposti dall'onorevole Gagliardi.

A seguito di ciò, lo stanziamento complessivo posto a disposizione, sia pure diluito in vari esercizi finanziari, ammonta a tre miliardi e seicento milioni. La ripartizione dello stesso è la seguente: due miliardi e cento milioni destinati al completamento dei lavori per la costruzione dell'aeroporto di Palermo-Punta Raisi; un miliardo e cinquecento milioni, somma esattamente corrispondente ad una segnalazione pervenuta dal Ministero della difesa, per lavori necessari al completamento dell'aeroporto « Marco Polo » di Venezia.

Poiché la comunicazione da parte della Commissione Bilancio è pervenuta soltanto questa mattina, non ho avuto il tempo materiale per predisporre la riproduzione degli emendamenti in numero sufficiente di copie, per tutti gli onorevoli Commissari. Cercherò di esporli nel modo più conciso e chiaro.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1:

« La spesa di lire 10 miliardi, prevista dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 524, è aumentata a lire 12 miliardi e 100 milioni.

Il suddetto aumento è autorizzato a titolo di ulteriore contributo statale per il completamento dell'aeroporto civile di Palermo ».

Il Relatore, in osservanza al parere della V Commissione Bilancio, propone di sostituirlo con il seguente altro:

« La spesa di lire 10 miliardi prevista dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 524 è aumentata a lire 13 miliardi e 600 milioni.

Il suddetto aumento è autorizzato a titolo di ulteriore contributo statale in ragione di lire 2100 milioni per il completamento dell'aeroporto civile di Palermo-Punta Raisi, e di lire 1500 milioni per il completamento dell'aeroporto civile di Venezia-Marco Polo ».

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho preso conoscenza di tutti gli emendamenti presentati dall'onorevole Alessandrini, sui quali esprimo il mio parere pienamente favorevole.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, pongo senz'altro in votazione l'articolo sostitutivo proposto dal Relatore:

#### ART. 1.

La spesa di lire 10 miliardi, prevista dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 524, è aumentata a lire 13 miliardi e 600 milioni.

Il suddetto aumento è autorizzato a titolo di ulteriore contributo statale, in ragione di lire 2 miliardi e 100 milioni, per il completamento dell'aeroporto civile di Palermo-Punta Raisi e, in ragione di lire 1 miliardo e 500 milioni, per il completamento dell'aeroporto civile di Venezia-Marco Polo.

(È approvato).

ALESSANDRINI, *Relatore*. Propongo sia aggiunto il nuovo articolo, da me presentato col numero 1-bis, che nel testo della legge dovrebbe assumere il numero 2. L'articolo proposto è stato suggerito dal Ministro dei lavori pubblici e riguarda l'obbligo di sottoporre al parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici i progetti relativi alle opere di completamento degli aeroporti di Palermo e Venezia. Spero che la Commissione voglia accoglierlo. Circa le espropriazioni che si rendono necessarie per l'attuazione dei lavori, il periodo di sei anni, di cui si parla nel secondo comma del suddetto articolo, è in relazione alla ripartizione del finanziamento, previsto in sei esercizi finanziari.

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1-bis, proposto dal Relatore:

« I progetti relativi ai lavori di completamento degli aeroporti civili di cui al precedente articolo 1, sono sottoposti al parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Le espropriazioni riguardanti detti lavori devono essere iniziate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e i lavori stessi ultimati entro sei anni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge:

« All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante la iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, nel capitolo: « Spese relative alla costruzione degli aeroporti civili di Genova, Venezia e Palermo », di lire un miliardo nell'esercizio 1966-67 e di lire un miliardo e 100 milioni nell'esercizio 1967-68 ».

L'onorevole Gagliardi propone di sostituirlo con il seguente altro:

« All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante la iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, nel capitolo: " Spese relative alla costruzione degli aeroporti civili di Genova, Venezia e Palermo " di lire un miliardo nell'esercizio 1966-67, di lire un miliardo e 200 milioni nell'esercizio 1967-68 e di lire un miliardo e 200 milioni nell'esercizio 1968-69 ».

Se non vi sono emendamenti, né obiezioni, pongo senz'altro in votazione l'articolo sostitutivo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Il Ministero può assumere per le esigenze dei programmi impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purché tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi ».

Il Relatore propone di aggiungere, dopo le parole: « per le esigenze dei programmi », le altre: « previsti dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 524, e dalla presente legge ».

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'articolo 3, così come risulta modificato da detto emendamento:

« Il Ministero può assumere per le esigenze dei programmi previsti dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 524, e dalla presente legge, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purché tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi ».

(È approvato).

ALESSANDRINI, *Relatore*. È necessario procedere alla modifica del titolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente nuovo titolo:

« Modifiche alla legge 5 maggio 1956, n. 524 e ulteriore contributo statale per il completamento degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e Venezia-Marco Polo » (4237).

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta:

**Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Gotelli Angela ed altri: Costituzione di garanzie reali su autostrade in regime di concessione (4191); e dei senatori Ottolenghi ed altri: Costituzione di garanzie reali su autostrade in regime di concessione (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (4376).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Gotelli Angela, Buzzi, Aimi, Alessandrini, Baroni, Ripamonti, Ferioli: « Costituzione di garanzie reali su autostrade in regime di concessione » e di iniziativa dei senatori Ottolenghi, Solari e Bardellini: « Costituzione di garanzie reali su autostrade in regime di concessione ».

Il Relatore, onorevole Buzzetti ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUZZETTI, *Relatore*. Gli articoli unici di queste proposte di legge sono sufficientemente chiari: si vuole dare agli enti concessionari delle autostrade la possibilità di creare ipoteche, mutui e vincoli reali sulle stesse autostrade e sui relativi impianti. Per superare talune perplessità sorte in diversi ambienti è



stato necessario chiedere il parere del Consiglio di Stato e il Consiglio di Stato nella sua conclusione ha detto che le autorizzazioni ad accendere ipoteche sulle autostrade sono da concedere solo dopo che con atto avente forza di legge si sia provveduto a regolare espressamente i limiti dei poteri dell'amministrazione da una parte e dei creditori ipotecari dall'altra.

A questo fine sono state presentate le proposte di legge della onorevole Gotelli e altri e del senatore Ottolenghi e altri. Con esse si prevedono, infatti, come sanciti dal Consiglio di Stato, i limiti e i poteri dell'Amministrazione e dei creditori ipotecari, mettendo particolarmente in evidenza che qualora, anche nella ipotesi in cui la società concessionaria non fosse più in condizioni di provvedere adeguatamente, così come stabilito nella convenzione, al completamento dell'autostrada e qualora da parte dell'Anas si operasse il previsto riscatto, le garanzie reali costituite dagli enti mutuanti siano assunte dal compenso che l'Anas, a termini di convenzione, deve riconoscere alla concessionaria per l'anticipata risoluzione della concessione.

Detto questo, ritengo che la proposta contenuta nei due progetti di legge possa essere senz'altro approvata.

Aggiungo che, per l'esame dell'articolo e la votazione a scrutinio segreto, va presa a base la proposta di legge n. 4376, che è già stata approvata dal Senato.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole Buzzetti per la esposizione testé fatta e dichiaro aperta la discussione generale.

**AMENDOLA PIETRO.** Sono pienamente favorevole alla proposta di legge presentata dai senatori Ottolenghi, Solari e Bardellini.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Sono favorevole alla proposta di legge in esame.

**PRESIDENTE.** Devo dire sinceramente che, a mio modesto parere, il provvedimento in discussione fa sorgere nella mia mente dei dubbi e delle perplessità. Tuttavia la Commissione è sovrana nelle sue decisioni, e quindi non posso far prevalere le mie opinioni personali.

Passiamo all'esame dell'articolo. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge n. 4376, già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica, che, come ha detto il Relatore, assorbe la

proposta di legge n. 4191, di iniziativa dei deputati Gotelli Angela ed altri, per altro sostanzialmente identica:

« Gli enti e società concessionari in virtù della legge 21 maggio 1955, n. 463, per la costruzione, e per l'esercizio di autostrade, possono, previa autorizzazione dell'A. N. A. S., costituire ipoteca o vincoli reali sull'autostrada e relative pertinenze ed impianti a garanzia dei finanziamenti di cui all'articolo 4 della stessa legge e per un periodo non eccedente la durata della concessione.

Qualora durante la costruzione o l'esercizio abbia luogo il riscatto, la decadenza o la rinuncia della concessione, il diritto di prelazione del creditore ipotecario si trasferisce sul compenso che, a norma della convenzione di concessione, fosse ancora dovuto dall'A.N.A.S. al concessionario ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e trattasi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

**COMANDINI ed altri:** « Norme aggiuntive al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, per quanto concerne la decadenza degli assegnatari » (1711).

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

**GIOIA:** « Modifiche alla legge 5 maggio 1956, n. 524 e ulteriore contributo statale per il completamento degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e Venezia-Marco Polo » (4237).

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

---

**III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1963**

---

Senatore OTTOLENGHI ed altri: « Costituzione di garanzie reali su autostrade in regime di concessione » (4376).

Presenti e votanti . . . . . 27  
Maggioranza . . . . . 14  
Voti favorevoli . . . . . 27  
Voti contrari . . . . . 0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 4376, risulta assorbita la proposta di legge Gotelli e altri n. 4191.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aldisio, Alessandrini, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Arenella, Azimonti, Baroni, Beccastrini, Berlinguer, Bottonelli, Bu-

setto, Buzzetti, Cavazzini, Cengarle, Cianca, Cibotto, Colombo Renato, Comandini, Curti Ivano, De Capua, De Pasquale, Di Nardo, Giorgi, Lombardi Giovanni, Martina, Misefari, Ripamonti.

*Sono in congedo:*

Sanfilippo e Terragni.

**La seduta termina alle 12,30.**

---

**IL DIRETTORE**  
**DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
**Dott. FRANCESCO COSENTINO**

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI